



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2008

Modifica dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di personale delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende razionalizzare il sistema delle camere di commercio, loro unioni e loro aziende speciali, al fine di porre rimedio ad una situazione per certi versi anomala venutasi a stratificare per questi enti nel corso degli anni.

L'effetto della norma è quello di modificare l'attuale assetto della contrattazione collettiva riguardante il personale delle camere di commercio, loro unioni e loro aziende speciali, che vede tali enti inseriti in ambiti diversi di contrattazione, pur facendo parte di un unico ed omogeneo sistema con al centro l'Unioncamere.

In un'ottica di privatizzazione del pubblico impiego, in cui non ci può e non ci deve essere una differenza sostanziale tra rapporti di lavoro privato e rapporti di lavoro pubblico, in cui i comparti pubblici possono e devono essere definiti «in coerenza con quelli del settore privato», ed in cui la parità di trattamento dei lavoratori deve essere garantita ed attuata in modo assoluto, non può continuare ad esistere un sistema frammentario, disorganico e, soprattutto, disomo-

geneo, come quello previsto per il personale del sistema camerale.

L'inserimento del personale del sistema camerale in un'area specifica camerale all'interno del comparto di contrattazione collettiva nazionale risponde anche alla precisa esigenza di omogeneizzare il contenuto dei contratti di lavoro di tutto il personale del settore, al fine di valorizzare ed armonizzare i compiti e le funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. Sembra opportuno, quindi, costituire un distinto settore di contrattazione collettiva all'interno dell'esistente comparto delle regioni ed autonomie locali, che riunisca ed armonizzi i rapporti di lavoro dei dipendenti del sistema camerale, garantendo a tutti, in uguale misura, medesime condizioni e trattamenti retributivi e previdenziali, allo scopo di realizzare appieno i principi di imparzialità ed uguaglianza che la Costituzione italiana riconosce a tutti i cittadini.

Sotto il profilo degli oneri contrattuali la presente norma non grava in alcun modo sul bilancio dello Stato, neanche in forma indiretta, visto che il finanziamento del sistema camerale si fonda sul diritto annuale versato dalle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«1. L'ordinamento del personale delle camere di commercio e degli enti di cui agli articoli 4, comma 2, 6 e 7 della presente legge è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La contrattazione collettiva del suddetto personale si svolge in una specifica area all'interno del comparto delle regioni ed autonomie locali, senza alcun onere a carico del bilancio dello stato».

